



ATTO N. 128

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 141 del 05/03/2020)

**“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA' 2020-2022 DELLA REGIONE
UMBRIA”**

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy

il 05/03/2020

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 06/03/2020



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 141 SEDUTA DEL 05/03/2020

OGGETTO: Adozione DDL: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria."

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 15 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria” presentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria)” presentata dall’Assessore Paola Agabiti;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo al disegno di legge in oggetto trasmesso con nota prot. n. 43119 del 04/03/2020;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: " Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria” e la relazione che lo accompagna, dando mandato all’Assessore al Bilancio di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all’Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l’Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell’ Assemblea Legislativa.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Adozione DDL: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria.”.

RELAZIONE

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all'allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Inoltre, è prevista la possibilità approvare disegni di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all'Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un'unica sessione, sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

I termini previsti dalla normativa si intendono riferiti alle ordinarie scadenze previste per l'approvazione dei documenti di programmazione regionale.

Poiché la regione Umbria è in regime di esercizio provvisorio, i documenti di programmazione vengono approvati entro il termine massimo autorizzato dalla legge regionale n. 7 del 27/12/2019 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2020.

La Giunta regionale ha ritenuto di presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni, di carattere ordinamentale e procedurale, a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme ai disegni di legge regionale di stabilità per il 2020 e del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Disegno di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020” risulta composto da **8** articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

L'articolo 1 (Finalità) detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2020. Le disposizioni contenute nella presente legge apportano modificazioni ed integrazioni alle legislazione vigente al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Regionale (DEFR per il 2020) e nella NADEFR, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione regionale 2020-2022.

L'articolo 2 (Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica) risponde all'esigenza di contenimento e riduzione della spesa pubblica regionale, in linea con gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale nella Nota di Aggiornamento del DEFR ed in continuità con le disposizioni regionali vigenti. La Regione Umbria con legge n.4/2011, all'articolo 9, ha recepito volontariamente i principi di contenimento della spesa pubblica e le disposizioni statali dettate con l'articolo 6 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto una serie di limiti di spesa al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi. Le disposizioni regionali sono state estese anche agli Enti strumentali, Agenzie e organismi regionali. I limiti riguardano spese di funzionamento quali ad esempio, le spese di missione, di formazione, di consulenza, per convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, per compensi degli organi di amministrazione e di controllo etc. La legge 19/12/2019, n. 157, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) all'art.57, comma 2, ha disposto, alcune norme di semplificazioni disponendo, fra quant'altro, la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di alcuni dei limiti e vincoli sulle spese delle pubbliche amministrazioni ancora vigenti. In particolare, viene disposta la **disapplicazione e non l'abrogazione** dei limiti previsti sulle spese di consulenza, per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza, sulle sponsorizzazioni, per missioni, e per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (ex articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95/2012).

Al comma 7 si prevede di non applicare la misura di contenimento della spesa ai compensi relativi agli organi di revisione, di controllo o di valutazione, a decorrere dall'anno 2020 e, quindi, anche ad eventuali rapporti in corso.

La Regione Umbria, con la disposizione proposta, intende confermare la continuità dell'applicazione di tutti i limiti di spesa già disposti autonomamente con la l.r.4/2011 al fine di evitare una lievitazione di alcune spese che in virtù delle norme in oggetto sono state mantenute ai livelli più bassi sostenuti negli anni precedenti presi a riferimento per la quantificazione dei tetti di spesa. Come già previsto dalle precedenti disposizioni, per ciascuna tipologia di spesa vengono espressamente previste le esclusioni consentite dalle stesse norme statali.

L'articolo 3 (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 1/2017) modifica l'articolo 7 della legge regionale 17/01/2017, n. 1, "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti", come modificata dalla legge regionale 22/10/2018, n. 8, "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali".

In particolare, **al comma 1**, si propone una ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7 previsto per l'avvio delle attività per i progetti di sviluppo presentati dai soggetti attuatori ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2005, n. 1036 e del relativo bando attuativo approvato con determinazione dirigenziale 7 dicembre 2005, n. 11075 che lo stesso articolo 7, comma 1 aveva autorizzato. Ferme restando le garanzie a favore della Regione, previste all'art. 11, comma 3 del suddetto bando, al fine di non vanificare l'importante impegno sostenuto dai soggetti attuatori per la realizzazione dei progetti di sviluppo e del connesso progetto imprenditoriale pianificato, giunti ad un avanzatissimo stato di realizzazione, viene stabilito di prorogare di ulteriori dodici mesi il suddetto termine portandolo a 48 mesi.

I **commi 2 e 3** intervengono con riferimento alle disposizioni dettate all'articolo 9 della legge regionale n. 1/2017 introducendo un trattamento diversificato tra l'Ente che ha proceduto, pur se oltre i termini, agli adempimenti previsti dall'articolo 9 l.r. 1/2017 e l'Ente che non ha eseguito detti adempimenti.

E' necessario disciplinare la fattispecie di cui al secondo comma, evitando l'applicazione delle sanzioni previste dal citato articolo 9, ovvero la revoca del finanziamento, in quanto gli Enti interessati al fine di realizzare gli interventi, potrebbero aver assunto anche impegni contrattuali con

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

professionisti ed imprese, verso i quali, in difetto di tale norma, dovrebbero poi far fronte con proprie risorse.

Il comma 3 vale ad ovviare agli effetti economici dell'applicazione della disciplina ordinaria prevista dall'art. 9 della l.r. 1/2017, con particolare riguardo alla decurtazione dal finanziamento assegnato delle somme non rendicontate entro i termini, prevedendo un lasso temporale di dodici mesi entro cui poter eseguire gli adempimenti legislativamente tipizzati sottraendosi alle conseguenze dell'inadempimento, difficilmente sostenibili sotto il profilo finanziario per amministrazioni locali di dimensioni e risorse contenute.

Oltre ad evidenti ragioni pratiche, tale disposizione, con particolare riguardo agli effetti sul comma 6, è volta ad incentivare ulteriormente il completamento della rendicontazione amministrativa degli interventi post sisma.

La disposizione, di natura ordinamentale e procedurale, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 8/2018) introduce disposizioni per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3bis del decreto legge n. 123 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 12 dicembre 2019 con riferimento alle procedure di formazione ed adozione del "programma straordinario di ricostruzione" nei territori del cratere maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.

Nel corso del processo di ricostruzione post sisma 2016 i professionisti privati ed i tecnici dei Comuni hanno rappresentato che nelle zone sottoposte al vincolo del D.Lgs. 42/2004 non sono di fatto consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con sedime e sagoma diversa da quella precedente, classificabili come "ristrutturazione edilizia" in quanto espressamente vietati dal DPR 380/2001. Gli interventi che prevedono la modifica del sedime e della sagoma sono ammissibili solo in quanto "nuove costruzioni" con le relative conseguenze sul titolo abilitativo, diritti edificatori, distanze etc.

L'articolo 3 bis del decreto legge n. 123/2019 non risolve completamente la problematica evidenziata ma consente una serie di interventi nei limiti disposti dalla legge. In particolare, l'articolo 3bis prevede che:

- Le Regioni possono adottare, previo il parere favorevole della Conferenza Permanente, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori del cratere sismico;
- Il Commissario Straordinario individua, con ordinanza, tra i Comuni del cratere, quelli maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dall'agosto del 2016;
- I programmi sono predisposti dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
- Tali programmi autorizzano gli interventi anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a determinate condizioni indicate al comma 2 dell'articolo proposto;

Risulta pertanto evidente che il Commissario necessariamente deve adottare un'ordinanza che circoscrive l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 bis ai comuni maggiormente danneggiati.

La formazione ed adozione dei piani sono di esclusiva competenza degli USR e delle Regioni.

La disposizione proposta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, interviene sulle procedure di formazione e sui contenuti del programma straordinario disponendo il coinvolgimento dei Comuni nella predisposizione dello stesso al fine di consentire, nei territori maggiormente colpiti dal sisma, tenendo conto degli eventuali strumenti urbanistici attuativi approvate dai Comuni, la possibilità di demolire e ricostruire con tecniche antisismiche evolute.

La disposizione proposta, di natura ordinamentale e procedurale, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 (Nomina Commissario straordinario dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) dispone il commissariamento dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC), ente strumentale regionale nel settore della ricerca, istituito con legge regionale n. 31 del 1974. Successivamente con la legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 si è provveduto alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“ristrutturazione organica e funzionale” dell'Istituto che è disciplinato dalla suddetta legge nella versione vigente con le modifiche introdotte dalla l.r. 36/2001. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 6/1995, l'ISUC “è un ente pubblico dotato di propria autonomia statutaria, organizzativa e contabile” ed ha lo scopo “di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.”. Sono organi dell'ISUC, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6/1995, l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Alcune delle attività e funzioni svolte dall'ISUC, risultano in parte sovrapponibili con quelle di altre Agenzie ed Istituti regionali. Alla luce del percorso di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema degli Enti regionali già avviato nella precedente legislatura con riferimento all'Agenzia Umbria Ricerche e il conseguente commissariamento della medesima agenzia avvenuto per effetto dell'art. 4 della l.r. 16/2015, si rende necessario approvare analoga disposizione anche con riferimento all'ISUC, affinché il percorso di semplificazione del sistema amministrativo regionale e di accorpamento delle funzioni di ricerca, si svolga di pari passo per i vari soggetti giuridici potenzialmente coinvolti.

L'esigenza di procedere al commissariamento dell'ISUC discende dal fatto che gli organi di governo dell'Istituto, individuati nel Consiglio di Amministrazione e nel Presidente, sono in scadenza e devono essere rinnovati. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è composto di sette componenti, di cui tre eletti dall'Assemblea legislativa, con voto limitato a due, e quattro eletti dall'Assemblea dell'Istituto, due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari. I membri designati dall'Assemblea legislativa sono in scadenza alla data del 9.05.2020.

Spetta all'Assemblea legislativa anche la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, composto di tre componenti effettivi e due supplenti. Anche tale nomina è in scadenza nel mese di maggio 2020.

Con il Commissariamento si ha la decadenza di tutti gli organi in carica, eccezione fatta per il Collegio dei revisori dei conti e si garantisce il funzionamento dell'Istituto fino alla conclusione del processo di riordino.

La disposizione di natura ordinamentale e procedurale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 9/2014) modifica l'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale" per adeguare la norma alla novella introdotta al comma 1 dell'art. 18 del D. L. n. 189/2016, richiamato nella disposizione stessa, dal D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89 che ha disposto la modifica dell'art. 18, comma 1.

Con l'inserimento dell'avverbio “*anche*” si intende ampliare, come già previsto dal vigente testo del D.L.189/2016, l'ambito delle stazioni appaltanti competenti a effettuare le procedure di gara per la realizzazione degli interventi di ricostruzione post-sisma, prima di tale modifica attribuiti alla competenza esclusiva dei soggetti aggregatori e centrali di committenza.

Ciò consentirà, nelle more in caso di mancata costituzione della competente struttura di Umbria Salute e Servizi s.p.a., di poter procedere, senza ulteriori ritardi, all'espletamento delle procedure di gare in materia di ricostruzione.

La disposizione proposta di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 (Modificazioni alla l.r. 5/2019) interviene sull'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 5 per rettificare, all'interno della norma finanziaria, il numero del Programma di spesa che, per mero errore materiale, riporta il numero 11 anziché 01, sebbene la descrizione del Programma 01 sia correttamente riportata.

L'articolo 8 (Entrata in vigore) dispone l'entrata in vigore della presente legge.

Disegno di legge: “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”

Art. 1
(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEF 2020), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022.

Art. 2
(Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), d), e) e m) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spesa) a decorrere dal 2020 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ai fini del contenimento e della riduzione della spesa.

2. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, agli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari, agli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione, alle attività di indagine e di ricerca, di assistenza tecnica e finanziaria, affidate ai suoi enti strumentali attinenti alle rispettive finalità istituzionali, nonché agli incarichi professionali ovvero alle convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica alle spese sostenute con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali, alle spese inserite in programmi di sviluppo socio-economico del territorio regionale, alle spese per pubblicità avente carattere legale, finanziario o derivante da obblighi normativi, nonché alle spese per feste nazionali previste da disposizioni di legge.

4. La Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.

5. Il complesso della spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il limite di spesa può essere superato, previa adozione di un

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provvedimento motivato da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice di altro ente regionale, per la partecipazione a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea. Il presente comma non si applica alla spesa per missioni sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, alla spesa sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo, alla spesa per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.

6. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, alla spesa per i corsi di educazione continua in medicina di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419).

7. Le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Il presente comma non si applica agli organi di revisione, di controllo o di valutazione.

8. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera m) della legge regionale 4/2011 non si applica alle spese relative all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e a servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, alla spesa sostenuta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, alla spesa sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché alle spese derivanti da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

9. I commi precedenti, si applicano anche agli organismi, Enti e Agenzie strumentali regionali.

10. Gli organismi, enti e agenzie strumentali regionali, costituiti successivamente all'anno 2009, ai fini del contenimento della spesa di cui al presente articolo, adottano quale parametro di riferimento il complesso degli impegni di spesa assunti o il totale dei costi sostenuti nel primo esercizio utile.

11. L'Assemblea legislativa attua le disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito della propria autonomia.

12. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

13. A decorrere dall'anno 2020 sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 4/2011.

Art. 3

(Modificazioni e integrazioni alla l.r. 1/2017)

1. Al primo e all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "quarantotto".

2. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 9 oltre i termini indicati dal medesimo articolo, non incorrono nelle sanzioni ivi previste.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate.

Art. 4

(Modificazioni e integrazioni alla l.r. 8/2018)

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 14 bis

(Programmi straordinari di ricostruzione)

1. La Giunta regionale può adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito con modificazioni con la legge 12 dicembre 2019, n. 156.

2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.) pubblica un avviso per la formazione del programma di cui al comma 1, fissando i termini entro i quali i privati possono presentare le istanze di inserimento degli interventi nello stesso, relativamente a beni immobili localizzati nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, quelli maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.

3. L'U.S.R. invia le istanze ricevute ai comuni nei cui territori sono previsti gli interventi. Il comune, previa istruttoria, trasmette all'U.S.R. l'atto di approvazione.

4. L'U.S.R. predispone il programma

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

straordinario di ricostruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis del decreto legge 123/2019, convertito con modificazioni con la legge 156/2019 e, in ogni caso, degli eventuali strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, sulla base delle istanze dei privati approvate dai comuni.

5. Il programma viene trasmesso al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto legge 189/2016.

6. Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente, il programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e trasmesso ai comuni interessati."

Art. 5

(Nomina Commissario straordinario dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)

1. Nelle more del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle relative funzioni, gli organi dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), di seguito ISUC, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 2, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che continua ad operare fino alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) il Presidente della Giunta regionale, previa

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intesa con il Presidente dell'Assemblea legislativa, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi dell'ISUC. La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.

3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 70 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali. Nell'ipotesi in cui venga nominato un dirigente dell'amministrazione regionale, le funzioni sono svolte senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 2:

a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'ISUC, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali;

b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'ISUC;

c) compie gli adempimenti prescritti dalla legge di riorganizzazione degli enti regionali di ricerca;

d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico del bilancio dell'ISUC.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 6

(Modificazioni e integrazioni alla l.r. 9/2014)

1. Al comma 10 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale) dopo la parola “opera” è aggiunta la parola “anche”.

Art. 7

(Modificazioni alla l.r. 5/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 5 la parola “11” è sostituita dalla parola “01”.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/03/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/03/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge